



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

PROPOSTA DI **CONSIGLIO COMUNALE** N. 53 DEL 20/12/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2023

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16.10.1998, istitutivo dell'addizionale comunale Irpef con decorrenza 1999;

Considerato che, in virtù del sopra menzionato decreto, i Comuni possono stabilire un'aliquota variabile (cosiddetta "addizionale opzionale") da applicare all'Irpef, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo di 0,2 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 del 22.03.99 con cui si istituiva l'addizionale e si stabiliva in 0,2 punti percentuali la variazione dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999;

Richiamato l'art. 1, comma 142 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che i Comuni, con regolamento, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef, che non può eccedere gli 0,8 punti percentuali;

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 29.02.2000, esecutiva ai sensi di legge, con cui si modificava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF aumentandola di 0,1% punti percentuali, fissandola così nella misura dello 0,3 punti percentuali;

Vista la deliberazione G.C. n. 13 del 30.01.2002, esecutiva ai sensi di legge, con cui si modificava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF aumentandola di 0,1% punti percentuali, fissandola così nella misura dello 0,4 punti percentuali;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2007 l'Amministrazione comunale aumentava l'addizionale comunale IRPEF da 0,4 a 0,5%;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 45 del 11.11.2013 nella quale l'Amministrazione comunale aumentava l'addizionale comunale IRPEF da 0,5 a 0,7%;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 25 del 02/07/2014, n. 26 del 30/07/2015, n. 19 del 29/04/2017, n. 7 del 25/01/2017, n. 72 del 21/12/2017, n. 47 del 27/12/2018, n. 54 del 30/12/2019, n. 5 del 29/01/2021 e n. 8 del 09/02/2022 con le quali veniva confermata l'aliquota dello 0,7% rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;

Vista la legge n. 488/1999, art. 30, comma 14;

Visto l'art. 42, comma e, lett. f) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 112/2008;

Considerato che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, a valere sulla sua proposta, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Su proposta del Vicesindaco, Assessore al bilancio, CONRADO Fabrizio

PROPONE

per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

1. di mantenere per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allo 0,7%.

2. di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 in considerazione della propedeuticità della delibera al bilancio di previsione 2023/2025.

Il responsabile del servizio amministrativo finanziario
BERTOTTO dott. Livio